

N. 60619 di Repertorio N. 29397 di Raccolta---
--(In carta libera ai sensi degli artt. 19 e 27-bis della Ta--
bella allegata al D.P.R. 642/1972, del D.Lgs. 460/1997 e del-
-----l'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017)-----
-----COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 2020 duemilaventi ed il giorno 2 due del mese di no-
vembre.-----

In Como, nel mio studio in Via Aristide Bari n. 1, angolo Via
Briantea.-----

Avanti a me Dott. Christian Nessi, Notaio in Como, iscritto
nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco,-----

-----sono presenti-----

1) BERNUZZI LUCA, nato a Como (CO) il 15 aprile 1970, resi-
dente a Bulgarograsso (CO), via Marconi n. 8/H, Codice Fiscale
BRN LCU 70D15 C9330, cittadino italiano;-----

2) CASALE ALESSANDRO, nato a Milano (MI) il 24 agosto 1974,
residente a Guanzate (CO), via Madonna n. 6, Codice Fiscale
CSL LSN 74M24 F205G, cittadino italiano;-----

3) CLERICI PINUCCIA, nata a Como (CO) l'8 agosto 1970, resi-
dente a Guanzate (CO), Vico Carso n. 2/A, Codice Fiscale CLR
PCC 70M48 C933H, cittadina italiana;-----

4) FOTI ANNALISA, nata a Como (CO) il 21 agosto 1976, resi-
dente a Bulgarograsso (CO), Via B. Cellini n. 7, Codice Fi-
scale FTO NLS 76M61 C933C, cittadina italiana;-----

5) LURASCHI LILIANA, nata a Como (CO) il 19 febbraio 1972,
residente a Guanzate (CO), via Rossini n. 10, Codice Fiscale
LRS LLN 72B59 C933J, cittadina italiana;-----

6) OLGIATI ANDREA MARIA, nato a Lecco (LC) il 31 marzo 1978,
residente a Guanzate (CO), Via Landriani n. 27, Codice Fiscale
LGT NRM 78C31 E507U, cittadino italiano;-----

7) POZZI MARIA GRAZIA, nata a Como (CO) il 16 gennaio 1966,
residente a Guanzate (CO), via Del Bosco n. 2, Codice Fiscale
PZZ MGR 66A56 C933O, cittadina italiana;-----

8) PARRAVICINI EMANUELE, nato a Monza (MB) il 26 marzo 1969,
residente a Guanzate (CO), via Madonna n. 6, Codice Fiscale
PRR MNL 69C26 F704S, cittadino italiano;-----

il quale interviene al presente atto sia in proprio che nella
sua qualità di Membro del Consiglio Direttivo della associa-
zione di promozione sociale:-----

"CASA BETANIA A.P.S.", di nazionalità italiana, con sede in
Guanzate (CO), via Madonna n. 6, Codice Fiscale: 95105110134,
associazione non riconosciuta, costituita in Italia in forza
di scrittura privata in data 12 novembre 2010, registrata a
Como in data 19 novembre 2010 al n. 7964, munito dei più ampi
poteri per il presente atto in forza di delibere dell'assem-
blea dei soci in data 15 ottobre 2020 e 30 ottobre 2020 che,
in originale, previa lettura da me datane ai comparenti, ven-
gono allegate al presente atto rispettivamente sotto le let-
tere **-A-** e **-B-**;-----

REG. TO A COMO
Il 16/11/2020
N. 20791 Serie 1T
Esatti € 200,00
Bollo

Depositato nel
Registro Imprese di
COMO-LECCO
il 19/11/2020
numero 67617/2020
per € 205,00

9) CANCLINI JACOPO, nato a Como (CO) il 20 gennaio 1971, residente a Carbonate (CO), Loc. La Pinetina - Via Valle Verde n. 13, Codice Fiscale CNC JCP 71A20 C933D, cittadino italiano.-----

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:-----

1) Fra i signori BERNUZZI LUCA, CASALE ALESSANDRO, CLERICI PINUCCIA, FOTI ANNALISA, LURASCHI LILIANA, OLGIATI ANDREA MARIA, POZZI MARIA GRAZIA, PARRAVICINI EMANUELE, i quali dichiarano di essere soci cooperatori, CANCLINI JACOPO, il quale dichiara di essere socio sovventore, e l'associazione "CASA BETANIA A.P.S.", come retro rappresentata, che dichiara di essere socio cooperatore, è costituita una società cooperativa sociale, denominata:-----

-----"CREARE FUTURO Società Cooperativa sociale".-----

2) La società ha sede legale in Guanzate (CO).-----

L'attuale indirizzo è il seguente:-----

Guanzate, Via Madonna n. 6.-----

3) La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire l'interesse generale della Comunità Territoriale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, educativi e formativi, attuando i principi della mutualità prevalente, della solidarietà, della democraticità, dell'impegno e dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, dello spirito comunitario, del legame con il territorio e con le istituzioni pubbliche. Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi in genere, nonché le attività individuate nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 in quanto integranti il disposto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991, nei settori indicati all'art. 4 dello statuto sociale.-----

La cooperativa si caratterizza per il principio dell'accoglienza.-----

E' il principio da cui la cooperativa inizia, il sapere che vuole diffondere e la sfida che vuole cogliere, la motivazione che genera il lavoro dei soci cooperatori e l'essenza delle attività sociali che la cooperativa promuove.-----

L'accoglienza è ascolto e intuizione dei bisogni sociali che la Comunità Locale esprime con le proprie fragilità.-----

La cooperativa intende attivare la promozione, la progettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative atte a

realizzare servizi sociali funzionali e innovativi per il miglioramento sociale e culturale dei cittadini e delle famiglie della Comunità Territoriale.-----

La cooperativa intende realizzare i propri scopi societari anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della Comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

La cooperativa si propone di far conseguire, ai propri soci cooperatori, occasioni di lavoro nei settori di attività inerenti agli scopi societari in rapporto alle competenze professionali e specifiche che il servizio attivato richiede attraverso formule contrattuali.-----

In considerazione degli scopi sociali dell'impresa, dell'attività mutualistica, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto la fornitura alla Comunità di servizi professionalmente qualificati che abbiano rilevanza sociale, consistenza economica e siano rispondenti a finalità socio-educative, formative, ambientali, culturali ed economiche, che potrà svolgere direttamente e/o in appalto, convenzione con enti privati e pubblici, nel rispetto delle normative vigenti.-----

In particolare la Cooperativa si propone di realizzare gli scopi societari attraverso le seguenti attività:-----

- studio, progettazione, programmazione e conduzione di servizi, di strutture e impianti destinati a realizzare servizi socio-educativi rivolti alla collettività;-----
- servizi di promozione alla genitorialità di nuclei familiari caratterizzati da fragilità di vario genere, con particolare attenzione a famiglie mononucleari;-----
- percorsi di accompagnamento alla semi-autonomia fino all'autonomia attraverso l'ospitalità in strutture di accoglienza di nuclei familiari ed anche per situazioni di persone singole che necessitino di acquisire formazione per il proprio riposizionamento sociale;-----
- programmi differenziati di percorsi di educativa scolastica e sostegno scolastico permanente, rivolto ai minori, attraverso servizi di supporto alle famiglie svolti in strutture idonee alla frequenza in gruppi;-----
- servizi di sostegno educativo, formazione e prevenzione al disagio giovanile con percorsi a carattere polivalente, dallo sport, alla musica alle arti;-----
- Servizi di animazione educativa rivolta ai minori;-----
- Servizi vacanza per minori e famiglie;-----
- Centri diurni ricreativi e di aggregazione giovanile;-----
- Servizi di sostegno alle fragilità in generale, ai disagi temporanei e permanenti dei cittadini che per età e situazioni differenti necessitino di interventi sociali adeguati a sostenere le loro difficoltà.-----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-

nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;-----

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;-----

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----

g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nello statuto.-----

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

4) La società è duratura dalla sua costituzione al 31 dicembre 2050.-----

5) Il capitale sociale è ripartito in numero illimitato di quote del valore minimo nominale di Euro 50,00 (cinquanta

virgola zerozero) ciascuna, fatti salvi i diversi tagli delle quote previste per le categorie speciali di soci.-----

I soci cooperatori signori POZZI MARIA GRAZIA, PARRAVICINI EMANUELE e CASALE ALESSANDRO dichiarano di sottoscrivere una quota di nominali Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) ciascuno;-----

il socio cooperatore OLGIATI ANDREA MARIA dichiara di sottoscrivere una quota di nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero);-----

i soci cooperatori LURASCHI LILIANA e BERNUZZI LUCA dichiarano di sottoscrivere una quota di nominali Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuno;-----

il socio cooperatore FOTI ANNALISA dichiara di sottoscrivere una quota di nominali Euro 200,00 (duecento virgola zerozero);-----

il socio cooperatore CLERICI PINUCCIA dichiara di sottoscrivere una quota di nominali Euro 150,00 (centocinquanta virgola zerozero);-----

il socio cooperatore "CASA BETANIA A.P.S.", come retro rappresentata, dichiara di sottoscrivere una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zerozero);-----

il socio sovventore CANCLINI JACOPO dichiara di sottoscrivere una quota di nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).-----

Quindi il capitale iniziale è di Euro 3.700,00 (tremilasettecento virgola zerozero).-----

I componenti dichiarano che il capitale sociale di Euro 3.700,00 (tremilasettecento virgola zerozero) viene integralmente sottoscritto e liberato mediante i seguenti assegni bancari e postali, tutti tratti in data odierna, non trasferibili, intestati alla società cooperativa qui costituita:----

- n. 0784101610-06, tratto sulla Banca Creval - s.p.a., Agenzia di Appiano Gentile dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero);-----
- n. 0538429920 02, tratto sulla Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Bulgarograsso dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero);-----
- n. 7305807455-11, tratto sulla Deutsche Bank sportello di Lomazzo dell'importo di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zerozero);-----
- n. 0783977411-09, tratto sulla Banca Creval - s.p.a., Agenzia n. 1 di Como dell'importo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zerozero);-----
- n. 7195535289-07, tratto sulle Poste Italiane - s.p.a. Filiale di Como, Via Gallio n.6 dell'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero).-----

6) La società sarà regolata dalle norme portate dallo statuto che, previa lettura da me datane ai componenti ed approvazione degli stessi, viene allegato al presente atto sotto la lettera -C-, quale sua parte integrante e sostanziale.-----

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2021, in quanto l'eventuale chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2020, dato il periodo temporale limitato, non consentirebbe la redazione di un bilancio infrannuale significativo.-----

8) La amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione di sette membri ed a tale carica, per tre esercizi sociali e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, vengono nominati i signori:-----

. BERNUZZI LUCA, CLERICI PINUCCIA, FOTI ANNALISA, OLGIATI ANDREA MARIA, PARRAVICINI EMANUELE, LURASCHI LILIANA e POZZI MARIA GRAZIA, qui comparsi, i quali dichiarano di accettare la carica.-----

Il signor OLGIATI ANDREA MARIA viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

9) I comparenti e l'Associazione "CASA BETANIA A.P.S.", come retro rappresentata, dichiarano di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il regolamento che disciplina il rapporto tra cooperativa e soci sovventori; detto regolamento, previa lettura da me datane ai comparenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera **-D-**.-----

10) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della qui costituita società; agli effetti dell'art. 2521 n. 13 del Codice Civile, i comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la presente costituzione, poste a carico della società, ammonta a circa Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zerozero).-----

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciassette e tre minuti.-----

Questo atto, steso integralmente a mia cura, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte a mano da me, io notaio ho pubblicato mediante lettura datane ai comparenti che lo approvano.-----

Occupa quattro fogli per dodici intere facciate e la tredicesima sin qui.-----

F.TO LUCA BERNUZZI-----

F.TO ALESSANDRO CASALE-----

F.TO PINUCCIA CLERICI-----

F.TO ANNALISA FOTI-----

F.TO LURASCHI LILIANA-----


F.TO ANDREA MARIA OLGIATI-----

F.TO MARIA GRAZIA POZZI-----

F.TO EMANUELE PARRAVICINI-----

F.TO JACOPO CANCLINI-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----



CASA BETANIA

VIA MADONNA, 6 – 22070 GUANZATE (CO)
C.F. 95105110134



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 OTTOBRE 2020

Il giorno 15/10/2020, alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione in Guanzate (CO) – via Madonna n. 6, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Casa Betania, per decidere sui seguenti argomenti posti

all'ordine del giorno:

- 1) Ammissione nuovi soci;
- 2) Approvazione nuovo Statuto "Casa Betania APS"
- 3) Nomina consiglio direttivo triennio 2020-2023;
- 4) Costituzione della Cooperativa "Creare Futuro";
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci:

- Pini Elena – Presidente
- Scarso Paolo – Vice Presidente
- Parravicini Emanuele – Segretario
- Casale Alessandro – Socio
- Ceruti Roberta – Socio
- Pini Marzia – Socio

CASA BETANIA A.P.S.
Via Madonna 6 - 22070 GUANZATE (CO)
Cod. Fisc. 95105110134 - T. 031.890108
contatti@casabetania@libero.it



Sono altresì presenti le seguenti persone che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Associazione Casa Betania, hanno chiesto di essere ammessi all'Associazione come soci ordinari.

- Casale Irene – Candidata Socio
- Parravicini Davide – Candidato Socio
- Parravicini Francesco – Candidato Socio
- Scarso Chiara – Candidata Socio

Assume la presidenza della riunione Pini Elena, in qualità di Presidente, e viene chiamato a fungere da segretario Parravicini Emanuele. Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, la validità della costituzione dell'assemblea, dichiara la riunione aperta ed atta a deliberare.

Mano di Pini Elena
Mano di Scarso Paolo

Mano di Parravicini Emanuele
Mano di Casale Irene

Mano di Parravicini Francesco
Mano di Scarso Chiara

Mano di Casale Alessandro
Mano di Ceruti Roberta
Mano di Pini Marzia

1) AMMISSIONE NUOVI SOCI

Il Presidente presenta i candidati che hanno chiesto di essere ammessi come nuovi soci dell'Associazione. Rappresenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 è necessario che le Associazioni di Promozione Sociale abbiano almeno 7 soci, motivo per il quale si rende necessario procedere immediatamente all'ammissione dei nuovi soci, per consentire loro di partecipare alla votazione per l'adeguamento dello Statuto alle norme del D.Lgs. 117/2017.

Il Socio Roberta Ceruti propone di ammettere immediatamente i nuovi soci e di iscriverli contestualmente nel libro dei soci, indipendentemente dal versamento della quota associativa, che sarà regolarizzato successivamente secondo le modalità stabilite dal nuovo Consiglio Direttivo.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

DI AMMETTERE all'associazione quali soci i seguenti candidati:

- Casale Irene – *Candidata Socio*
- Parravicini Davide – *Candidato Socio*
- Parravicini Francesco – *Candidato Socio*
- Scarso Chiara – *Candidata Socio*

CASA BETANIA A.P.S.
Via Madonna 6 - 22070 GUANZATE (CO)
Cod. Fisc. 05105110134 - 1.051.050106
comunità casabetania@libero.it

DI ISCRIVERLI immediatamente nel libro dei soci, indipendentemente dal versamento della quota associativa che sarà versata secondo le modalità indicate dal nuovo Consiglio Direttivo;

DI AMMETTERE i nuovi soci alla presente assemblea, consentendo loro di votare sui punti successivi all'ordine del giorno.

DI RENDERE immediatamente eseguibile la deliberazione.

2) APPROVAZIONE NUOVO STATUTO "CASA BETANIA APS"

Il Segretario presenta brevemente la riforma operata dal D.Lgs. 117/2017 ed, in particolare, gli obblighi di adeguamento previsto a carico delle Associazioni di Promozione Sociale. In particolare, rappresenta l'urgenza di deliberare le modifiche al vigente Statuto, al fine di adeguarlo all'attuale normativa. Viene distribuito il nuovo Statuto con evidenziate le modifiche apportate.

Il Segretario evidenzia la necessità di inserire l'acronimo APS dopo il nome dell'Associazione e apportare le modifiche suggerite dal C.S.V. Presenta il nuovo Statuto ed, inoltre, un testo sintetico riportante le modifiche essenziali da apportare.


Il socio Alessandro Casale prende la parola, rappresentando la necessità di procedere con celerità alla registrazione del nuovo Statuto in funzione della scadenza prevista per il 31/10/2020 e della costituzione della nuova Cooperativa Sociale "Creare Futuro".

La socia Marzia Pini chiede informazioni circa l'art. 7, dove si dice che l'Ammissione dei nuovi so-

Luca Scarso
20/11/20

Immacolata Devo Aurechi Ricerca
A.P.S. Casa Betania

Maria Gabriella Pini
Marzia Pini



Roberta Ceruti
Scarso Chiara

ci sia competenza del Consiglio Direttivo e non più dell'Assemblea. Il Segretario rappresenta che la modifica è ammessa dalla nuova normativa, rende più agevole la procedura di ammissione e consente – in caso di mancato accoglimento dell'istanza – di ricorrere all'Assemblea dei Soci.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

DI MODIFICARE lo Statuto approvando il testo presentato dal Segretario, allegandolo al Verbale dell'Assemblea, dando atto che da oggi in avanti il nome dell'Associazione sarà "Casa Betania APS".

DI RENDERE immediatamente eseguibile la deliberazione al termine dell'Assemblea

3) NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO TRIENNIO 2020-2023;

Il Segretario espone la necessità di provvedere all'elezione del nuovo consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto che, sia prima che dopo le modifiche appena approvate, attribuisce all'Assemblea il potere di nominare il Consiglio Direttivo. Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica per 3 anni ai sensi dell'art. 16 comma 1 dello Statuto.

Il socio Alessandro Casale propone di mantenere il numero di 3 consiglieri a garanzia di un funzionamento celere dei processi organizzativi.

Il socio Roberta Ceruti propone di confermare i membri del vigente consiglio direttivo e in particolare: Elena Pini nella carica di Presidente, Paolo Scarso nella carica di Vice-presidente ed Emanuele Parravicini nella carica di Segretario.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

DI NOMINARE il Consiglio direttivo 2020 - 2023, che inizierà ad esercitare le proprie funzioni dalla data odierna e per la durata di 3anni (fino al 15/10/2023), così composto:


- Presidente – Elena Pini;
- Vice-Presidente – Paolo Scarso;
- Segretario – Emanuele Parravicini.

DI RENDERE immediatamente eseguibile la deliberazione.

4) COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA "CREARE FUTURO"

Il Presidente rappresenta che, nel corso degli incontri preparativi alla costituenda Cooperativa Sociale "Creare Futuro", che potrà sostituire la Cooperativa Oasi Mosaico nella gestione dei progetti

Alm... Pini *Parravicini* *Casale* *Creare Futuro*
Alm... Pini *Parravicini* *Casale* *Creare Futuro*



CASA BETANIA APS
Via Madonna di 208/0 CUMASATE (CO)
Cod. Fisc. 95105110134 - I. 031.890198
contatti.casabetania@inps.it

Ceruti
Scarso
Pini
Creare Futuro
Alm... Pini

educativi all'interno del Cortile, è emersa l'opportunità che l'Associazione Casa Betania partecipi alla costituzione della nuova Cooperativa in qualità di socio fondatore. Viene presentato brevemente il percorso che ha condotto alla decisione di procedere alla costituzione della nuova cooperativa.

Il Segretario ritiene fondamentale la partecipazione dell'Associazione Casa Betania alla Costituzione della Cooperativa, auspicando che la stessa sia rappresentata nel suo futuro Consiglio di Amministrazione. Informa, inoltre, che l'atto notarile di costituzione sarà fissato a breve.

Il Presidente propone che, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente rappresenti l'Associazione Casa Betania all'atto notarile di costituzione della nuova Cooperativa.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

DI PARTECIPARE quale socio fondatore alla costituzione della nuova Cooperativa sociale "Creare Futuro", incaricando il Presidente Elena Pini o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Paolo Scarso (a norma dell'art. 21 dello Statuto) a partecipare all'Atto notarile di costituzione, dando loro ampio mandato per dare esecuzione alla presente deliberazione.

DI RENDERE immediatamente eseguibile la deliberazione.

5) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente chiede ai soci se vi sono altri argomenti da dibattere. Nessun socio interviene.

Alle ore 23.30, esaurita la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta.

Allegati:

- Statuto di "Casa Betania APS"

Il Presidente

Elena Pini

Mario Bezzani
Flaminio Belli
Luca Cusi
Alessandro
Alessandro
Anna Maria Agli
Maria Patrizia


Il Segretario

CASA BETANIA A.P.S.
Via Madonna G. - 22070 GUANZATE (CO)
Cod. Fisc. 05105110134 - I. OS. 010108
cooperativa di Casa Betania

Emilia Perocci
Paolo Scarso

[Signature]





CASA BETANIA APS

VIA MADONNA, 6 – 22070 GUANZATE (CO)
C.F. 95105110134



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 – Denominazione


1. È costituita l'Associazione di promozione sociale di solidarietà familiare «Casa Betania A.P.S.».
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali.

Art. 2. – Sede

1. Essa ha sede nel Comune di Guanzate (CO).
2. L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Art. 3. Scopo, durata e struttura associativa

1. «Casa Betania» è un'associazione ad ispirazione cristiana, il cui scopo è valorizzare la famiglia quale elemento costitutivo della società e protagonista della solidarietà e della convivenza civile.
2. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
3. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
5. Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di favorire:
 - a) l'autopromozione della famiglia attraverso lo strumento denominato «Condominio solidale», per consentire alle famiglie associate di diventare risorsa per i propri membri e per il territorio;
 - b) l'accoglienza e l'aiuto reciproco tra i suoi membri basandosi sulla fiducia, il rispetto delle diversità e l'apertura a chi esprime un bisogno;
 - c) la crescita di una cultura della solidarietà dove la condivisione dei beni materiali e spirituali di ognuno diventino ricchezza per tutti;



Giuseppe Cullini

F.lli

*Maria Maria Patti
Il... lo... in*

Luca Bernini *Immacolata* *Giuseppe Piliere*
Anna Maria *Anna Maria*

- d) la realizzazione di forme di accoglienza, sostegno e promozione umana per le categorie di persone più deboli quali, ad esempio, minori, anziani, donne con figli in situazioni di difficoltà e portatori di handicap;
 - e) esercitare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
 - f) esercitare le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.
7. L'Associazione è organizzata secondo le disposizioni del presente statuto. In particolare, per raggiungere le finalità di cui al precedente titolo, l'Associazione promuove la nascita di condomini solidali e si dota di regolamenti interni volti a regolare la vita associativa.
8. Il Condominio solidale è il nucleo attorno a cui si sviluppa l'Associazione.
9. Il Condominio solidale è una comunità di famiglie e di persone che si impegnano:
- a) a vivere insieme presso una struttura abitativa dell'Associazione denominata "Condominio solidale",
 - b) a rispettare quanto stabilito nei regolamenti associativi.
10. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari, che non siano soci e che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro.
11. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dai Regolamenti Associativi.
12. I volontari e i soci vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

PATRIMONIO, BILANCIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4. Patrimonio


1. Il patrimonio è costituito:
- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
 - b) dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
5. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
6. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
7. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
8. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 5. Esercizio sociale e finanziario

1. L'esercizio sociale e finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo documenta nella nota integrativa al bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
6. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
7. Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle

scop. C. d. W.



EPu E...

Maria Teresa...

Luca Bezzani *Simone...* *Alessandra...*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

9. L'Associazione per almeno tre anni conserva la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui all'art. 4 comma 2 lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), la documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ASSOCIATI

Art. 6. – Soci

1. Le attività, destinate alla realizzazione delle finalità associative, sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai soci.
2. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
3. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
4. - La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7. – Ammissione di nuovi soci ordinari

1. Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo, deliberata l'ammissione a socio, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente.
3. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 8. – Diritti degli associati

1. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. -Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'associazione entro 90 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: richiesta in forma scritta da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.
3. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato

all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

- 4. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.


delegato Cordinari

Art. 9. – Doveri dei soci

- 1. I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10. – Cause di privazione della qualità di socio

- 1. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
- 3. Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro sei mesi potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.
- 4. In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo
- 5. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
- 6. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 24 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.



Marta
EPAN

ORGANI SOCIALI

Art. 11. – Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio direttivo;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti o l'Organo di Controllo se nominati.

Luca Bezusso
Antonio Belli

Francesca Cusi
Anna For

Davide Di Cesare
Anna Maria Oglì

Marta
Francesca

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12. – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
4. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.
7. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.


[Handwritten signature]

Art. 13. – Assemblea ordinaria e straordinaria

1. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - h) l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - i) contrazione di mutui e aperture di credito;
 - j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;

- k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate;
 - l) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto di gestione;
 - m) convenzioni con enti pubblici e privati.
 - n) quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
3. Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
4. L'assemblea straordinaria delibera in merito a:
- a) le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
5. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componententi presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
6. Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 23 del presente statuto.

procuratore



Art. 14. – Diritto di voto, deleghe

- 1. Tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 15. – Presidenza dell'Assemblea, nomina del segretario, formalità

- 1. Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

FP

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16. – Composizione del Consiglio direttivo, durata, rieleggibilità

- 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
- 2. Il Consiglio direttivo amministra le risorse economiche dell'Associazione, ispirando la gestione ai principi di equità, solidarietà, sobrietà, efficacia ed efficienza.
- 3. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
- 4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Monica Gabriella...

Giuseppe... *Procuratore...* *Zures di...*

[Signature] *[Signature]* *Olivia Maria...*

Art. 17. – Elezione del Presidente, del Vicepresidente e Tesoriere

1. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.
2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 18. – Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 19. – Regolarità delle deliberazioni e adempimenti

1. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
3. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20. – Funzioni e compiti del consiglio direttivo

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - d) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.


Art. 21. – Presidente, Vicepresidente, Tesoriere

1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

- 3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
- 4. Il Tesoriere, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandolo da idonea relazione. Il Tesoriere custodisce inoltre il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-presidente.

george Caullin

ORGANO DI CONTROLLO



Art. 22 Organo di controllo

- 1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
- 3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 4. - Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Epau

SCIoglimento

Art. 23. - Scioglimento

- 1. L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 2. L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione.
- 3. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- 4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Mona Maria Rossi

Luca Bezzon *Piuccio Alessi* *Luisa di Salvo*
Antonio *Anna Maria Olybi*

CONTROVERSIE

Art. 24. – Clausola arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

NORME APPLICABILI E DISCIPLINA TRANSITORIA


Art. 25. – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 26 – Disposizione transitoria

1. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.





CASA BETANIA

VIA MADONNA, 6 – 22070 GUANZATE (CO)
C.F. 95105110134



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 OTTOBRE 2020

Il giorno 30/10/2020, alle ore 19.00, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Casa Betania presso la sede dell'Associazione in Guanzate (CO) – via Madonna n. 6, che, per l'occasione, al fine di rispettare il distanziamento sociale prescritto dalle normative a contrasto dell'epidemia da COVID-19, si è riunita negli spazi comuni del Cortile, per decidere sui seguenti argomenti posti


all'ordine del giorno:

- 1) Delega al Segretario Parravicini Emanuele a rappresentare l'Associazione all'atto di costituzione della Cooperativa Creare Futuro;
- 2) Costituzione Cooperativa Creare Futuro: determinazione quota socio sostenitore;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci:

- Pini Elena – Presidente
- Scarso Paolo – Vice Presidente
- Parravicini Emanuele – Segretario
- Casale Alessandro – Socio
- Ceruti Roberta – Socio
- Pini Marzia – Socio
- Casale Irene – Socio
- Parravicini Davide – Socio
- Parravicini Francesco – Socio
- Scarso Chiara – Socio

CASA BETANIA A.P.S.
Via Madonna 6 – 22070 GUANZATE (CO)
Cod. Fisc. 95105110134 – P. 031 890189
comunicazione al notaio



Assume la presidenza della riunione Pini Elena, in qualità di Presidente, e viene chiamato a fungere da segretario Parravicini Emanuele. Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, la validità della costituzione dell'assemblea, dichiara la riunione aperta ed atta a deliberare.

1) DELEGA AL SEGRETARIO PARRAVICINI EMANUELE A RAPPRESENTARE L'ASSOCIAZIONE ALL'ATTO DI COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA CREARE FUTURO

Il Presidente informa che è stata fissata per la data del 02/11/2020 alle ore 16.00 l'atto di costituzione

Luca Bezzi
AD P. AD.

Parravicini Emanuele
Parravicini Emanuele

Scorso Paolo
Scorso Chiara
Pini Marzia
Pini Elena

ne della Cooperativa Creare Futuro presso lo studio notarile Nessi Christian di Como. In sede di Assemblea ordinaria del 15/10/2020 era stato deliberato che l'Associazione sarebbe stata rappresentata dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Poiché per motivi personali né il Presidente, né il Vice-Presidente, potranno partecipare all'atto notarile di costituzione il giorno 02/11/2020, si rende necessario attribuire a Parravicini Emanuele, in qualità di segretario del Consiglio Direttivo, tutti i poteri e le funzioni per potere legittimamente rappresentare l'Associazione all'atto di costituzione della Cooperativa.

L'assemblea, dopo ampia discussione,

CASA BETANIA A.P.S.
Via Madonna 6 - 22070 GUANZATE (CO)
Cod. Fisc. 95105110134 - L.04/08/1999
C.A.B. 01/08/2000 n. 10000000000000000000

Delibera all'unanimità

DI ATTRIBUIRE a Parravicini Emanuele, in qualità di Segretario del Consiglio Direttivo, tutti i poteri e le funzioni per poter rappresentare l'Associazione all'atto di costituzione della Cooperativa Creare Futuro il giorno 2 novembre 2020, attribuendo in particolare il potere di sottoscrivere l'atto notarile e qualsiasi documento necessario allo scopo.

DI RENDERE immediatamente eseguibile la deliberazione.

2) COSTITUZIONE COOPERATIVA CREARE FUTURO: DETERMINAZIONE QUOTA SOCIO SOSTENITORE

Il Segretario Parravicini Emanuele rappresenta che, per la costituzione della Cooperativa Creare Futuro, si rende necessario dotare la stessa di un minimo di capitale che consenta di poter agevolmente affrontare le spese di costituzione. Il Segretario propone che l'Associazione Casa Betania versi euro 2.000,00 all'atto della costituzione quale quota associativa, utilizzando a tal fine le risorse pervenute dal finanziamento pervenute dal 5x1000 e, se queste non fossero sufficienti, anche altre risorse dell'Associazione. Tutti concordano sull'argomento. Su proposta del socio Alessandro Casale vengono valutate anche altre possibili forme di finanziamento che consentano all'Associazione di versare una quota associativa maggiore, al fine di dotare la costituenda cooperativa di un maggiore capitale sociale. Su tale proposta non vi è unanimità.

L'assemblea, dopo ampia discussione,

Delibera all'unanimità

DI DESTINARE euro 2.000,00 alla costituzione della Cooperativa Creare Futuro, utilizzando a tal fine le risorse derivanti dal 5x1000 e, se queste non fossero sufficienti, anche altre risorse dell'Associazione.

DI CONFERIRE al Segretario PARRAVICINI Emanuele ogni potere e funzione necessaria allo scopo.



JACOBEZZI *Parravicini Emanuele* *Quaresima* *Mancini*
Alberici *Alberici* *Alberici* *Alberici*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente chiede ai soci se vi sono altri argomenti da dibattere. Nessun socio interviene.

Alle ore 19.45, esaurita la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta.

Il Presidente


Federico Ball

Il Segretario

[Signature]

CASA BETANIA A.R.S.
Via Madonna 6 - 22070 GUANZATI (CO)
Cod. Fisc. 95105110134 - T. 031.800100
e-mail: casa.betania@libero.it

Jacopo Bernuzzi
Antonio Boly
Luca Cusi
Luca Cusi
Alessandro Mucchi
Antonio Maria D'Alagni
Mario Fazio Pizzi
Emanuele Pizzanin
Piero Caciari



**ALLEGATO -C- ALL'ATTO N. 60.619/29.397 DI REPERTORIO NOTAIO
CHRISTIAN NESSI DI COMO.**-----

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 - Denominazione e sede-----

E' costituita con sede nel Comune di Guanzate (CO) la Società
Cooperativa Sociale denominata-----

-----"CREARE FUTURO Società Cooperativa sociale"-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
responsabilità limitata.-----

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi se-
condarie e di trasferire la sede sociale nel territorio na-
zionale compete ai soci.-----

Art. 2 - Durata-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-
ritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 - Scopo mutualistico-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni
di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed inte-
grazioni e secondo il principio della mutualità prevalente,
di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza
fini di speculazione privata e volta a perseguire l'interesse
generale della Comunità Territoriale alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestio-
ne di servizi sociali, educativi e formativi, attuando i
principi della mutualità prevalente, della solidarietà, della
democraticità, dell'impegno e dell'equilibrio delle respon-
sabilità rispetto ai ruoli, dello spirito comunitario, del
legame con il territorio e con le istituzioni pubbliche.-----

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integra-
zione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servi-
zi educativi in genere, nonché le attività individuate nei
decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b) e c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 in quanto inte-
granti il disposto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
della Legge 381/1991, nei settori indicati all'art. 4 del
presente statuto sociale.-----

La cooperativa si caratterizza per il principio dell'accog-
lienza.-----

E' il principio da cui la cooperativa inizia, il sapere che
vuole diffondere e la sfida che vuole cogliere, la motiva-
zione che genera il lavoro dei soci operatori e l'essenza
delle attività sociali che la cooperativa promuove.-----

L'accoglienza è ascolto e intuizione dei bisogni sociali che la Comunità Locale esprime con le proprie fragilità.-----

La cooperativa intende attivare la promozione, la progettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative atte a realizzare servizi sociali funzionali e innovativi per il miglioramento sociale e culturale dei cittadini e delle famiglie della Comunità Territoriale.-----

La cooperativa intende realizzare i propri scopi societari anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della Comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

La cooperativa si propone di far conseguire, ai propri soci cooperatori, occasioni di lavoro nei settori di attività inerenti agli scopi societari in rapporto alle competenze professionali e specifiche che il servizio attivato richiede attraverso formule contrattuali.-----

Art. 4 - Oggetto sociale-----

In considerazione degli scopi sociali dell'impresa, dell'attività mutualistica, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto la fornitura alla Comunità di servizi professionalmente qualificati che abbiano rilevanza sociale, consistenza economica e siano rispondenti a finalità socio-educative, formative, ambientali, culturali ed economiche, che potrà svolgere direttamente e/o in appalto, convenzione con enti privati e pubblici, nel rispetto delle normative vigenti.-----

In particolare la Cooperativa si propone di realizzare gli scopi societari attraverso le seguenti attività:-----

- studio, progettazione, programmazione e conduzione di servizi, di strutture e impianti destinati a realizzare servizi socio-educativi rivolti alla collettività;-----
- servizi di promozione alla genitorialità di nuclei familiari caratterizzati da fragilità di vario genere, con particolare attenzione a famiglie mononucleari;-----
- percorsi di accompagnamento alla semi-autonomia fino all'autonomia attraverso l'ospitalità in strutture di accoglienza di nuclei familiari ed anche per situazioni di persone singole che necessitino di acquisire formazione per il proprio riposizionamento sociale;-----
- programmi differenziati di percorsi di educativa scolastica e sostegno scolastico permanente, rivolto ai minori, attraverso servizi di supporto alle famiglie svolti in strutture idonee alla frequenza in gruppi;-----
- servizi di sostegno educativo, formazione e prevenzione al disagio giovanile con percorsi a carattere polivalente, dallo sport, alla musica alle arti;-----
- Servizi di animazione educativa rivolta ai minori;-----
- Servizi vacanza per minori e famiglie;-----
- Centri diurni ricreativi e di aggregazione giovanile;-----

- Servizi di sostegno alle fragilità in generale, ai disagi temporanei e permanenti dei cittadini che per età e situazioni differenti necessitano di interventi sociali adeguati a sostenere le loro difficoltà.-----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;-----

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;-----

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----

g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.-----

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad

iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 - Soci operatori-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;-----

2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.-----

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci operatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.---

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.-----

Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.-----

Art. 6 - Categoria speciale di soci-----

La Cooperativa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.--

I soci con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, decidono sull'approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciale, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti.-----

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.-----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:-----

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;-----

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:-----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;-----

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

- l'ammontare della quota che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.-----

In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:

- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;-----

- non hanno diritto di voto nelle decisioni dei soci;-----

- non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa;-----

- non godono dei diritti di cui all' art. 2476, comma 2, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.--

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e

dall'articolo 11 del presente statuto.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.-----

Art. 7 - Domanda di ammissione-----

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:--

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;-----
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);-----
- e) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;-----
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----

Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla

categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.-----

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.-----

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.--

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:-----

- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;-----

- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;-----

- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle

decisioni sulla loro destinazione;-----

- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;-----

c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;-----

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;-----

e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;-----

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla decisione dei soci e dall'organo amministrativo;-----

g) ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.-----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, che potrà anche recare gli eventuali numeri di telefax ed indirizzo di posta elettronica. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.-----

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.-- In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far parte contemporaneamente di altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate.-----

I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la

società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.-----

Art. 9 - Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.-----

Art. 10 - Recesso del socio-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:-----

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa;-----
- d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 11 - Esclusione-----

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che

ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);-----

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;-----

d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;-----

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;-----

f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:-----

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;-----
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;-----

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;-----

h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;-----

i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;-----

l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;-----

m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;-----

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;-----

o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.....

L'esclusione diventa operativa dalla ricezione da farsi a cura degli Amministratori.....

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.....

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione.....

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno risolte con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.....

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.....

Art. 13 - Liquidazione.....

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.....

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.....

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.--

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.....

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.....

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 14 - Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI FINANZIATORI-----

-----SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----

Art. 16 - Soci finanziatori-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ..-----

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.-----

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.-----

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, che, in proprio o per delega, partecipino a ciascuna decisione.-----

I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipa-

tivi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.-----

Art. 17 - Soci sovventori-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.-----

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.-----

Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100 (cento) ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2 (due) per le persone fisiche e pari a 5 (cinque) per le persone giuridiche.-----

Art. 19 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori-----

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.-----

I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54, del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:-----

a) l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;-----

b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;

c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----

d) il termine minimo di durata del conferimento;-----

e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 20;-----

f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 21.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci in sede di emissione.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi.-----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.-----
Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.-----
I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.-----
La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.-----

Art. 20 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori-----

Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.-----
Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.-----
In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori.-----
Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----
La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.-----
I soci sovventori sono obbligati:-----
1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;-----
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto.-----
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al va-

lore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.-----

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.-----

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa-----

La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.-----

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).-----

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:-----

- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati ed il loro valore nominale;-----

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dalla decisione dei soci;-----

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate;-----

- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla decisione dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 20, primo comma.-----

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisi-

bile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.-----
All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.--
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:-----

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;-----
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

Art. 23 - Recesso-----

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni medesime.-----

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.-----

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.-----

Ai soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.-----

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.-----

-----TITOLO V-----

-----STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI-----

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito-----

Con decisione dei soci presa con le maggioranze previste al successivo art. 36 penultimo comma, la Cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2483 e 2526 cod. civ.-----

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

Art. 25 - Prestiti sociali-----

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 54 del presente statuto.-----

-----TITOLO VI-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 26 - Patrimonio Sociale-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;-----
- d) dalla riserva straordinaria;-----
- e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;-----
- f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.-----

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.-----

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.-----

Art. 27 - Bilancio di esercizio-----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.-----

La Cooperativa sociale deve depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.-----

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, salvo la possibilità di esonero qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 2435-ter C.C. Fatta salva l'applicazione del citato art. 2435-ter C.C., il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis C.C..-----

Il bilancio deve tra l'altro indicare:-----
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;-----
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;-----
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;----
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.-----
Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.-----

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 28 - Destinazione dell'utile-----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;-----
- b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----
- d) per un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:-----
 1. ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del codice civile;-----
 2. ai soci operatori sottoscrittori di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies del codice civile;-----

3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;-----

e) per un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;-----

f) quanto residua alla riserva straordinaria.-----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

La decisione dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 29 - Ristorni-----

Qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dalla decisione dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.-----

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;-----

- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;-----

- emissione di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun socio.-----

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o decisione dei soci ed eventualmente in apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54

del presente statuto.-----

Art. 30 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----

Art. 31 - Trasferimento delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa-----

Salvo contraria disposizione adottata dai soci in sede di emissione delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intenda trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.-----

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 21, del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.-----

Entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve

dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.-----

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.-- Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.-----

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione è escluso:-----

a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;-----

b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;---

c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 32 - Organi sociali-----

Gli organi sociali della Società sono i seguenti:-----

a) l'assemblea dei soci;-----

b) il consiglio di amministrazione;-----

c) l'organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori ai sensi di legge o nominati dall'assemblea dei soci;-----

d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria.-----

Art. 33 - Decisioni dei soci-----

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:-----

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;-----

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozio-

- ne di una decisione dei soci;-----
- c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 54;-----
- d) l'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa degli strumenti finanziari di debito;-----
- e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;-----
- f) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello statuto di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;-----
- g) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
- h) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;-----
- i) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;-----
- j) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2529 del Codice civile;
- k) l'approvazione del bilancio sociale.-----

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le quali è obbligatorio il metodo assembleare:-----

1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare comprese le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile;-----
2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;-----
3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3 (approvazione bilancio e nomina cariche sociali), nonché quelle inerenti l'approvazione del bilancio sociale;-----
4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui al successivo articolo 54;-----
5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione assembleare dal presente statuto;-----
6. quelle relative all'approvazione, previo parere dall'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazioni cooperative, dello stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;-----
7. quelle in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
8. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della

soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;-----

9. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito;-----

10. quelli inerenti la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;-----

11. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529 del Codice civile.-----

Art. 34 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta---

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.-----

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.-----

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:-----

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;-----

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;-----

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;-----

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.-----

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti

l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.-----

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero differenziato di voti a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.-----

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

Art. 35 - Assemblea dei soci-----

L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.-----

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, con diritto di voto (in proprio o per delega) e sono presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone, alla trattazione dell'argomento.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell' art. 27 del presente statuto.-----

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.-----

Le deliberazioni assunte dall' assemblea dei soci devono constare dal verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.--

Il verbale deve indicare:-----

a) la data dell'assemblea;-----

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentanti da ciascuno;-----

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno.-----

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.-----

Art. 36 - Costituzione e quorum deliberativi-----

In prima convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.-----

Tuttavia, per le decisioni previste all' art. 2479 comma 2 nn. 4) e 5) del Codice Civile ai nn. 9 e 10 dell'art. 33 del presente statuto, all'art. 54 secondo comma del presente statuto e per quelle inerenti la fusione e la scissione l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.-----

Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Ciascun socio sovventore avrà il diritto ad un numero differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.-----

A ciascun socio cooperatore persona giuridica viene attribuito un voto ogni n. 10 (dieci) quote sottoscritte con un massimo di cinque voti qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante.-----

La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo

aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.-----

Art. 39 - Assemblea speciale per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa-----

Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione cooperativa, l'assemblea speciale è chiamata a deliberare:-----

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;-----
- b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;-----
- c) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;-----
- d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;-----
- e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;-----
- f) sugli altri oggetti di interesse comune;-----
- g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.-----

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art. 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.-----

Art. 40 - Consiglio di amministrazione-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:-----

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;-----
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci sovventori purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai

soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.-----

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:-----

a) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:-----

i) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;-----

ii) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;-----

b) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.-----

Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.-----

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.-----

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.-----

L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.-----

Art. 41 - Compiti degli Amministratori-----

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

Gli amministratori hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.-----

Art. 42 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo-----

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.-----

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.-----

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti nel Consiglio di Amministrazione.-----

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.-----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.-----

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381, dall'art. 2475 del codice civile, ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 43 - Convocazioni e deliberazioni-----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.-----

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--
In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si in-

tende approvata e non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.-----

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Art. 44 - Integrazione del Consiglio-----

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 40, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

In caso di mancata nomina dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.-----

Art. 45 - Compensi agli Amministratori-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.-----

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.-----

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile an-

che mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.-----

Art. 46 - Rappresentanza-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 47 - Organo di Controllo-----

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.-----

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.-----

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.-----

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.-----

L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.-----

Art. 48 - Revisione legale dei conti-----

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.-----

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque se-

condo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.-----

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.-----

-----TITOLO VIII-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 49 - Clausola di mediazione e clausola arbitrale-----

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e s.m.i.-----

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.-----

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.-----

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.-----

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.-----

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.-----

Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.-----

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.-----

Art. 50 - Arbitri e procedimento-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero).-----

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b) tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine " per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.-----

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.-----

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.--

Art. 51 - Esecuzione della decisione-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO IX-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 52 - Scioglimento-----

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Coopera-

tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.-----

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.-----

Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale-----

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.lgs n. 112/2017, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.lgs n. 112/2017, secondo le disposizioni statutarie.-----

-----TITOLO X-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 54 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma terzo del presente statuto. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 16, 19, 22 e 24, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma quarto del presente statuto.-----

Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve

e devoluzione-----

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 56 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

F.TO LUCA BERNUZZI-----

F.TO ALESSANDRO CASALE-----

F.TO PINUCCIA CLERICI-----

F.TO ANNALISA FOTI-----

F.TO LURASCHI LILIANA-----

F.TO ANDREA MARIA OLGIATI-----

F.TO MARIA GRAZIA POZZI-----

F.TO EMANUELE PARRAVICINI-----

F.TO JACOPO CANCLINI-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

"CREARE FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 1

In attuazione dell'articolo 19 dello statuto sociale ed in conformità con le disposizioni di cui alla Legge 59/92, i Soci di "CREARE FUTURO Società Cooperativa Sociale", in occasione della sottoscrizione dell'atto costitutivo della società, avvenuta in data 2 novembre 2020, hanno deciso di costituire, quale parte del capitale sociale, il Fondo per lo sviluppo aziendale per l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) suddiviso in numero 500 (cinquecento) quote nominative e trasferibili, del valore di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) cadauna.

ARTICOLO 2

Alle quote nominative e trasferibili sottoscritte dai soci sovventori spetta, in conformità all'articolo 28 dello Statuto Sociale, una remunerazione massima pari a quella riconoscibile ai soci ordinari aumentata di 2 punti percentuali.
Spetta inoltre la rivalutazione del valore nominale delle quote sottoscritte ai sensi dell'articolo 7 della Legge 59/92, da attuarsi con le medesime modalità ed i medesimi limiti ed alle stesse condizioni praticabili per i soci ordinari.
Ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 27 e 28 dello Statuto sociale, l'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, può deliberare l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile a favore dei soli soci sovventori diversi dai soci cooperatori.

ARTICOLO 3

In presenza di perdite di esercizio che determinino una riduzione del capitale sociale della società, la riduzione del valore nominale delle quote nominative e trasferibili sottoscritte dai soci sovventori sarà effettuata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della Legge 59/92, solo limitatamente alla parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

ARTICOLO 4

I soci cooperatori ed i soci finanziatori hanno diritto di opzione sull'emissione delle quote di sovvenzione. Il diritto di opzione dei soci cooperatori spetta in proporzione ai voti spettanti ad ogni singolo socio cooperatore. Il diritto di opzione dei soci finanziatori spetta in proporzione ai voti spettanti ad ogni singolo socio finanziatore secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione o dall'apposito Regolamento inerente lo strumento finanziario.

Il diritto di opzione spettante ai soci deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito presso il Registro delle imprese dell'atto costitutivo, a cui è allegato il presente Regolamento, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'organo amministrativo della cooperativa.

Su proposta motivata degli amministratori, l'Assemblea dei Soci può deliberare la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione.

Qualora uno o più dei soci rinunci all'esercizio o non eserciti il diritto di opzione le quote di sovvenzione ad essi spettanti saranno offerte in opzione agli altri soci in proporzione delle quote, ordinarie e di sovvenzione, da loro possedute.....
Le quote di sovvenzione rimaste inoperte potranno essere collocate a soggetti, anche diversi dai soci ed appositamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, nei trentasei mesi successivi al termine fissato al comma 2 del presente articolo; qualora anche decorso tale termine non fossero collocate, le quote non sottoscritte verranno annullate.....

ARTICOLO 5

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, i soci sovventori sottoscrittori di quote nominative e trasferibili possono esercitare la facoltà di recesso decorsi 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione con le modalità determinate dalla Legge e dallo Statuto sociale.....

ARTICOLO 6

Ad ogni socio sovventore, sia persona fisica che persona giuridica, spettano cinque voti, fermo restando che il totale dei voti attribuiti ai soci sovventori non può superare il limite di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti o legittimamente rappresentati in ciascuna assemblea generale.....
Nel caso in cui i voti spettanti ai soci sovventori superino il limite di cui al comma precedente, i medesimi voti sono proporzionalmente ridotti attraverso votazione separata che si svolgerà con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea.....

ARTICOLO 7

Per quanto non disposto dal presente Regolamento o dallo Statuto Sociale valgono le norme di Legge in materia.....

Jacob Benari
Alfonso Boly
Pierluigi Alessi
Andrea Fe
Giovanni Rubino
Anna Maria Olyti
Monica Maria Patti
Emanuela Pizzicini
Jacopo Cecchi

